



NOTA INFORMATIVA 24/2022

OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI

Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di accedere ad una serie di regimi.

Nella tabella che segue si riportano specifiche indicazioni in relazione alle casistiche gestibili in tale sede.

Opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali	Trattasi della possibilità di applicare anche alle società a responsabilità limitata un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la “ <i>grande trasparenza</i> ”, dove i soci sono altre società di capitali, così come la “ <i>piccola trasparenza</i> ”, dove i soci sono persone fisiche. L’opzione è vincolante per 3 esercizi. Nel modello Redditi possono essere comunicate l’esercizio dell’opzione, la revoca dell’opzione o la conferma del regime di tassazione per trasparenza.
Opzione per il regime di tassazione consolidata	In tale fattispecie il contribuente potrà scegliere di determinare un’unica base imponibile in capo al consolidato, l’opzione è vincolante per 3 esercizi.
Opzione per il regime di tonnage tax	Si tratta del regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime, l’opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi.
Patent box	Si tratta della opzione per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali. L’opzione ha durata pari a 5 esercizi, è rinnovabile e irrevocabile.
Opzione per applicazione dell’ Irap con le regole contabili	Il contribuente, soggetto Irpef (solo società di persone in quanto da quest’anno, l’opzione non riguarda più gli imprenditori individuali, esclusi dal tributo dall’articolo 1, comma 8, L. 234/2021) in regime di contabilità ordinaria, può scegliere per l’applicazione dell’Irap con le regole contabili (e non fiscali). In questo caso, essendo un’opzione che riguarda l’Irap, l’opzione (o la revoca) non avviene nell’ambito del modello Redditi, ma appunto nella dichiarazione Irap. L’opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio).

Opzioni in dichiarazione

In passato, ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l’esercizio dell’opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l’opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); le regole attualmente in vigore, così come modificate dal D.Lgs. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

Ciò significa, ad esempio, che la società in nome collettivo in regime di contabilità ordinaria che intendesse determinare l’Irap con le regole contabili a decorrere dal periodo di imposta 2022, dovrà manifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2021, che viene inviato telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2022.

Successivamente, l’articolo 7-*quater*, comma 27, D.L. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

- del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
- della trasparenza fiscale;
- della *tonnage tax*.

Quindi, per coloro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione non venga espressamente revocata. Con riferimento al *Patent box* si evidenzia che nella dichiarazione 2022 troverà applicazione per la prima volta il regime rinnovato dalla Legge di Bilancio 2022. Secondo le indicazioni normative l’opzione va operata e comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale essa si riferisce e quindi per il 2022 si potrà optare compilando il rigo OP21.

Utilizzo di modello specifico

Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213/2015 dell’Agenzia delle entrate denominato “*Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap*”, nei seguenti casi (come chiarito dalle istruzioni ministeriali al modello aggiornate):

- dalla società controllante entro 3 mesi dall'evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di *tonnage tax*;
- dalla consolidante entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo, entro 30 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione dell'ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di revoca, ovvero entro 30 giorni dalla risposta all'interpello del contribuente per la continuazione del regime di consolidato, in caso di conferma dell'opzione;
- dalla società partecipata entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la perdita di efficacia dell'opzione per il regime di trasparenza fiscale ovvero entro il periodo di imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione straordinaria, in caso di conferma dell'opzione;
- dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o in altri casi specifici, esercita l'opzione per uno dei regimi della *tonnage tax*, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione dell'Irap con le regole contabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022

L'articolo 2, D.P.R. 322/1998 che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
 - dai contribuenti assoggettati all'Ires entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
- Si sottolinea che le scadenze di cui all'articolo 2, D.P.R. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998.

Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2021 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2021 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 novembre 2022 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2022, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente ("Correttiva nei termini").

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2021 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l'anno 2021, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni saranno superiori, in quanto paramtrate al ritardo di versamento.

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e all'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all'estero (Ivafe).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2021, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 30 novembre 2022.

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2021. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione di tale obbligo. L'infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione del 30%.

RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO PROSSIMO 30 NOVEMBRE POSSIBILE LA “REMISSIONE IN BONIS”

Chi ha dimenticato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della “*remissione in bonis*” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 30 novembre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se non vi sono state contestazioni nel senso di seguito descritto.

Il principio fissato dalla norma

“la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.

Siamo pertanto di fronte a una forma “*ristretta*” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

Caratteristiche dell'istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente tramite modello F24 l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

Obbligo di utilizzo del modello F24 “ELIDE”

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall'11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:

- “8114” denominato “*Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS*”;
- “8115” denominato “*Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille*”;

sono utilizzati esclusivamente nel modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” (F24 Elide), con le seguenti modalità di compilazione.

Nella sezione “*Contribuente*”, sono indicati:

- nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “*Erario ed altro*”, sono indicati:

- nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;
- nel campo “*elementi identificativi*”, nessun valore;
- nel campo “*codice*”, il codice tributo;
- nel campo “*anno di riferimento*”, l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

<p>Modello Eas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. • Con la remissione <i>in bonis</i>, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.
<p>Enea comunicazione di fine lavori</p>	<p>Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all'invio di apposita comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori, in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione <i>in bonis</i>.</p> <p>L'istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni omesse; • comunicazioni annullate; • comunicazioni compilate <i>on line</i> ma non inviate. <p>Si ricorda che in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici ed al <i>bonus</i> mobili, ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2018, deve essere trasmessa telematicamente all'Enea un'apposita comunicazione ex articolo 16, comma 2-<i>bis</i>, D.L. 63/2013, qualora e soltanto se da detti interventi derivi un risparmio energetico. Con riferimento a tale tipologia di comunicazione l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 46/E/2019, ha chiarito che in caso di omessa trasmissione, seppur trattasi di comunicazione obbligatoria per il contribuente, non si determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.</p>
<p>Cedolare secca</p>	<p>La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è già stata pagata l'imposta di registro; • non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'agenzia dell'entrate bensì verso altro soggetto. <p>Con la recente risposta all'interpello n. 530/E/2022 del 28 ottobre 2022 l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto l'applicazione dell'istituto della remissione <i>in bonis</i> anche al caso della tardiva comunicazione per la revoca del regime della cedolare secca (che segna il ritorno alla tassazione ordinaria).</p>
<p>Sconto in fattura e/o cessione a terzi "bonus edilizi" (Novità)</p>	<p>Con la recente circolare n. 33/E/2022, al § 5.4, l'Agenzia delle entrate ha precisato che può essere oggetto di remissione <i>in bonis</i> l'omessa presentazione telematica della comunicazione che ai sensi dell'articolo 121, D.L. 34/2020 deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate per rendere opponibile all'Amministrazione finanziaria le opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione a terzi del credito di imposta corrispondente al <i>bonus</i> edilizio altrimenti spettante al beneficiario nella forma di detrazione dall'imposta.</p>

Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax

Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, *tonnage tax*) per i quali il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell'opzione non venga più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi.

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di *tonnage tax*, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *tonnage tax* (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione nel consolidato (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);

- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

Liquidazione Iva di gruppo

Anche per quanto riguarda la liquidazione Iva di gruppo, l'articolo 1, comma 27, lettera b), Legge di Bilancio 2017 ha modificato l'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, prevedendo che *“l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione”*. In altri termini, con la disposizione in esame, il Legislatore:

- ha confermato che la volontà di avvalersi dell'Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall'ente o società controllante;
- ha inteso semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l'esercizio dell'opzione per l'Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell'anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.

Tale opzione si realizza nel quadro VG (*“Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate”*) del modello di dichiarazione Iva annuale.



Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello Iva 26.

Remissione *in bonis* anche per le opzioni effettuate in dichiarazione

Con l'articolo 7-*quater*, comma 29, D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l'istituto della remissione *in bonis*).

In pratica, quindi viene confermata l'applicazione dell'istituto della c.d. “remissione *in bonis*” anche per i descritti casi nei quali l'opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

I VERSAMENTI IN ACCONTO DERIVANTI DAL MODELLO REDDITI 2022

Il prossimo 30 novembre 2022 scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte risultanti dal modello Redditi e dovute per il periodo di imposta 2022.

Gli elementi da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell'acconto di imposta sono i seguenti:

- soggetti obbligati;
- tipologie di imposte interessate;
- modalità di calcolo;
- termini previsti per i versamenti.

Soggetti obbligati e imposte interessate

Sono generalmente tenuti al versamento dell'acconto per il periodo d'imposta in corso coloro che hanno dichiarato importi nel modello Redditi presentato in relazione al periodo d'imposta precedente.

Oltre alle imposte “*tipiche*” quali Irpef, Ires e Irap, sono dovuti gli acconti anche in relazione ad altre imposte dirette quali:

- imposta sostitutiva prevista per il regime forfettario;

- imposta sostitutiva prevista per il regime di vantaggio (i cosiddetti “*minimi*”);
- cedolare sulle locazioni;
- Ivie e Ivafe (le imposte sugli investimenti esteri).

Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali il contribuente non è tenuto al versamento.

Casi di esonero dal versamento dell’acconto

- non hanno conseguito redditi nell’esercizio precedente;
- non conseguiranno redditi nell’esercizio in corso;
- non hanno presentato la dichiarazione per l’anno precedente, perché non era obbligato;
- nell’esercizio precedente hanno versato zero in sede di dichiarazione, poiché avevano già subito ritenute in misura pari o superiore al debito d’imposta;
- hanno un’imposta dichiarata relativa al periodo precedente non superiore a 51,65 euro per l’Irpef e 20,66 euro per l’Ires e l’Irap;
- sono eredi di contribuenti deceduti durante il periodo d’imposta che va dal 1° gennaio al 30 novembre.

Misura dell’acconto e modalità di calcolo

La base di calcolo degli acconti, alla quale viene applicata l’aliquota, è generalmente data dall’imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute, che risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente.

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata per il periodo d’imposta precedente oppure, eventualmente, della minore imposta che il contribuente prevede di dover versare per l’anno in corso.

In caso di omessa dichiarazione, l’acconto viene determinato considerando la base di calcolo che avrebbe dovuto risultare se fosse stata presentata la dichiarazione. Quello appena descritto rappresenta il c.d. “*metodo storico*”.

È tuttavia possibile adottare in alternativa il c.d. “*metodo previsionale*” che consente una riduzione dell’acconto qualora si presuma che le imposte dovute nell’anno corrente siano di ammontare inferiore rispetto all’anno precedente. Se tale previsione risultasse errata, si ricorrerebbe in sanzione per insufficiente versamento, pari al 30%, salvo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Metodo storico	Il versamento si determina facendo riferimento alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2021
Metodo previsionale	Il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2022 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio

I motivi che in base a valutazioni di tipo previsionale possono portare a una rideterminazione dell’acconto ordinariamente calcolato secondo il metodo storico sono le più disparate.

Hp tipiche di rideterminazione dell’acconto secondo il metodo previsionale

- minori redditi attesi (minor reddito d’impresa o lavoro autonomo, contratto di locazione cessato, licenziamento, etc.);
- maggiori detrazioni (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati effettuati degli interventi edilizi per i quali si è deciso di fruire della detrazione in dichiarazione);
- maggiori oneri deducibili (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati versati contributi previdenziali per il riscatto degli anni di laurea).

Ripartizione tra primo e secondo acconto

I versamenti di acconto dell’Irpef, Ires e Irap sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro.

Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.

Il versamento dell’acconto è effettuato, rispettivamente:

- per la prima parte, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;

- per la seconda parte, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'Ires e all'Irap il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Mentre la prima parte (detta anche impropriamente "primo acconto" può essere rateizzata fino al termine di versamento della seconda parte, secondo modalità e regole descritte nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, la seconda parte in scadenza alla fine del mese di novembre non può essere rateizzata ma deve necessariamente versarsi in unica soluzione. Resta impregiudicata la possibilità di avvalersi del c.d. "ravvedimento operoso" nel caso in cui si intenda recuperare versamenti non eseguito in tutto o in parte alle ordinarie scadenze.

L'articolo 58, D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale "collegato" alla Legge di Bilancio 2020) modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e delle relative addizionali e imposte sostitutive (compresa l'imposta sostitutiva per il regime forfetario e le altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri Irpef di versamento dell'acconto, come ad esempio cedolare secca, Ivafe, Ivie).
 In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La descritta interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. Isa mentre per gli altri soggetti resta ferma la ripartizione al 40% - 60%.

Soggetti Isa		Soggetti non Isa	
↓	↓	↓	↓
Primo acconto	Secondo acconto	Primo acconto	Secondo acconto
50%	50%	40%	60%

Ai fini del calcolo dell'acconto occorre pertanto distinguere tra due categorie di soggetti:

Soggetti Isa	Contribuenti che esercitano attività economiche per la quali sono stati approvati gli Isa ed abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro; in questa categoria rientrano anche i soci di società trasparenti (società di persone ovvero Srl che abbiano optato per il regime di trasparenza), associazioni professionali ovvero imprese familiari assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi, nonché i contribuenti che hanno scelto il regime forfetario e il regime dei "minimi"
Soggetti non Isa	Contribuenti che non rispettano i citati requisiti (ossia Isa non approvati ovvero sia stato superato il limite di ricavi o compensi pari a 5.164.569 euro)

Va tenuto presente che l'acconto è dovuto in **unica soluzione** entro la scadenza del secondo acconto (quindi entro il 30 novembre) se l'importo complessivamente dovuto non supera la cifra di:

- 206,00 euro per i soggetti Isa;
- 257,52 euro per i soggetti non Isa.

Codici tributo

Si riportano i codici tributo da utilizzare per i versamenti degli acconti relativi alle principali imposte. Andranno indicati nel modello F24 con anno di riferimento 2022.

	Primo acconto	Secondo acconto (o acconto in unica soluzione)
Irpef	4033	4034
Ires	2001	2002
Irap	3812	3813
Cedolare	1840	1841
Forfettari	1790	1791
Minimi	1798	1799
Ivie	4044	4045
Ivafe	4047	4048

Oltre alla tradizionale compensazione diretta (o verticale), il versamento dell'acconto può essere eventualmente effettuato utilizzando eventuali crediti in compensazione di cui dispone il contribuente mediante utilizzo del modello di pagamento F24 (c.d. compensazione verticale).

In questo caso la compensazione di taluni crediti è subordinata al rispetto di determinate tempistiche e adempimenti.

SALDO IMU 2022

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2022	16 giugno 2022	Aliquote anno precedente
Saldo 2022	16 dicembre 2022	Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso. In tal caso, nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

	Imu
Fabbricati	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	Sì
Aree fabbricabili	Sì
Terreni agricoli	Sì

⇒ Fabbricati

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, a partire dal 2022 sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

⇒ Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

⇒ Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

CHIARIMENTI SUL SUPERBONUS 110% E SULLE MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DI ERRORI NELLA COMUNICAZIONE PER LE OPZIONI

È stata emanata l'attesa circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 dell'Agenzia delle entrate che ha fornito istruzioni sulle modalità di correzione di eventuali errori nella comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Sono, inoltre, approfonditi anche i temi legati alla responsabilità solidale di fornitore e cessionario.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate.

Paragrafo	Contenuto
Paragrafo 2	<p>La responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari</p> <p>Ai sensi dell'articolo 121, commi 4 e 6, D.L. 34/2020, affinché il fornitore o il cessionario che utilizzano in compensazione il credito di imposta possano considerarsi responsabili in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei presupposti costitutivi, è necessario che gli stessi abbiano operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve. Per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave occorre fare riferimento al D.Lgs. 472/1997:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, traendo un beneficio indebito correlato al credito inesistente dall'utilizzo dello stesso nel modello F24;

	<ul style="list-style-type: none"> - la colpa grave ricorre quando il cessionario ha omesso la diligenza richiesta come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente. <p>Per i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 231/2007, invece, l'ipotesi di concorso in violazione sussiste qualora gli stessi procedano all'acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42, D.Lgs. 231/2007, in violazione dell'articolo 122-bis, D.L. 34/2020.</p>
Paragrafo 3	<p>Indici di cui al paragrafo 5.3 della circolare n.23/2022 dell'Agenzia delle entrate</p> <p>Gli indici finalizzati ad orientare l'attività dell'Amministrazione finanziaria possono assumere rilevanza singolarmente, laddove l'anomalia del singolo indice rivesta particolare gravità, oppure nel loro complesso, al fine di orientare le istruttorie in ordine alla configurabilità del concorso nella violazione da parte dei fornitori e dei cessionari.</p> <p>Per quanto riguarda gli indici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari; e - della incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione <p>Le capacità finanziarie e reddituali possono assumere rilevanza sia in capo al committente sia in capo al cessionario.</p> <p>Per quanto riguarda l'indice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti e il valore dell'unità immobiliare, può assumere rilievo con riferimento alle comunicazioni di lavori eseguiti per importi significativi a fronte di immobili con valore commerciale pressoché nullo. <p>Per quanto riguarda l'indice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della mancata effettuazione dei lavori, può assumere rilevanza l'acquisizione dell'asseverazione predisposta dal tecnico abilitato che attesti anche l'effettiva realizzazione dei lavori.
Paragrafo 4	<p>Cedibilità ai "correntisti" dei crediti di imposta</p> <p>L'articolo 121, D.L. 34/2020 prevede la facoltà per banche e società appartenenti ad un gruppo bancario di effettuare sempre una cessione a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente. Tale norma si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Il correntista che acquista dalla banca, ai fini della valutazione della sua diligenza nell'acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare <i>ex novo</i> la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente, a condizione che l'istituto consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di avere osservato essa stessa, all'atto dell'acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.</p>
Paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3	<p>Errori nella compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione</p> <p>Se il termine del quinto giorno del mese successivo per correggere una comunicazione già inviata telematicamente è trascorso ed il credito derivante dalla comunicazione errata è stato accettato da parte del cessionario, si ricade in una delle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - errore formale; - errore sostanziale. <p>Se nella comunicazione sono stati erroneamente indicati ad esempio i codici identificativi delle asseverazioni, i dati catastali o la data di esercizio dell'opzione, ma nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti ai fini della spettanza della detrazione, l'opzione è considerata valida ai fini fiscali (errore formale).</p> <p>Se l'ammontare del credito ceduto o fruito come sconto è inferiore all'importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l'invio delle comunicazioni relative all'anno della spesa, un'altra comunicazione indicando gli stessi dati ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l'importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione.</p> <p>L'errore o l'omissione relativo a dati che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante è definito errore sostanziale (ad esempio l'errata indicazione del codice dell'intervento da cui</p>

	dipende la percentuale di detrazione o il limite di spesa). Per annullare una comunicazione telematica comprensiva di errori sostanziali bisogna compilare l'Istanza di annullamento dei crediti ceduti e trasmetterla via pec all'indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it .
Paragrafo 5.4	<p>Remissione in bonis</p> <p>La remissione <i>in bonis</i> di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 è ammessa anche per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione; - non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale; - sia versata la misura minima della sanzione prevista. <p>Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020 la comunicazione per l'esercizio dell'opzione può essere, pertanto, trasmessa entro il 30 novembre 2022.</p>
Paragrafo 6	<p>Rapporti tra cedente e cessionario</p> <p>Qualora un contribuente ritenga che sia stata inviata a suo nome in qualità di titolare della detrazione e senza il suo consenso una comunicazione per l'esercizio dell'opzione, deve denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria.</p>
Paragrafo 7	<p>Interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari</p> <p>Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni possono fruire del <i>superbonus</i> 110% con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell'importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre 2022, la realizzazione di almeno il 30% dell'intervento complessivo.</p>

IMU E ABITAZIONE PRINCIPALE: IRRILEVANTE LA RESIDENZA DEL CONIUGE

La Corte Costituzionale con la sentenza 209 del 13 ottobre 2022 è intervenuta in tema di definizione di abitazione principale ai fini Imu rimuovendo, nel controllo del requisito anagrafico per il riconoscimento dell'esenzione, la necessità di verifica della dimora e della residenza dei familiari.

La definizione di abitazione principale

L'articolo 1, comma 741, lettera b), L. 160/2019 al primo periodo stabilisce quanto segue:

“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Tale previsione, nella versione vigente sino al 2021, prevedeva però una specificazione che vincolava l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contribuente e il coniuge presentavano dimore e/o residenze divergenti. Dopo una disputa giurisprudenziale riguardante l'applicazione della disposizione, era intervenuto il decreto fiscale (articolo 5-*decies*, D.L. 146/2021 introdotto in sede di conversione) che aveva innovato, con decorrenza dal 2022, la disciplina portando una nuova definizione di abitazione principale:

“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Questa ultima disposizione è stata oggetto di intervento da parte della citata sentenza della Corte Costituzionale: tale parte è infatti stata eliminata.

Si badi bene che questo non significa che ogni famiglia ha diritto a fruire automaticamente dell'esenzione per più immobili; al contrario, il significato di tale eliminazione porta al riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale al contribuente che possiede l'immobile, senza che questo sia subordinato alla verifica della residenza del coniuge.

Esempio 1

Marito risiede e dimora nell'immobile A al 100% di sua proprietà, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B al 100% di sua proprietà.
Entrambi gli immobili risultano esenti.

Esempio 2

Marito risiede e dimora nell'immobile A, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B ed entrambi gli immobili sono al 50%.
Marito esenta il suo 50% dell'immobile A e la moglie esenta il suo 50% dell'immobile B, mentre le rimanenti quote sono tassabili.

Esempio 3

Marito risiede e dimora nell'immobile A, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B ed entrambi gli immobili sono di proprietà del marito al 100%.
Marito esenta l'immobile A mentre tassa integralmente l'immobile B.

Esempio 4

Marito risiede e dimora nell'immobile A, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B.
Moglie è proprietaria a 100% dell'immobile A mentre il marito è proprietario al 100% dell'immobile B (proprietà "incrociate").
Entrambi gli immobili sono tassati ordinariamente.

Il rimborso

La declaratoria di incostituzionalità non riguarda solo la norma vigente (quindi le modalità di calcolo dell'imposta futura, già a partire dalla prossima scadenza del saldo di dicembre 2022) ma ha interessato anche la norma previgente, aprendo la strada alla possibilità di presentare istanza di rimborso per quanto versato in passato in relazione agli immobili oggi esentati.

La norma di riferimento per la gestione dei rimborsi in ambito di tributi locali è l'articolo 1, comma 164, L. 296/2006 (applicabile in forza del rinvio contenuto nella L. 160/2019); tale disposizione stabilisce che:

"Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza".

Il contribuente per presentare istanza di rimborso (su carta libera, anche se è bene verificare se il Comune prevede uno specifico modello in quanto questo certamente agevola e velocizza l'istruttoria della pratica) deve dimostrare gli elementi che giustificano l'applicazione dell'esenzione, quindi oltre alla residenza, soprattutto va dimostrata la dimora abituale nell'immobile; su tale elemento non ci sono regole specifiche e quindi vale ogni mezzo di prova ragionevole.

Si considerino, ad esempio, le utenze intestate al contribuente relative all'immobile da cui risultano consumi costanti, il medico designato risulta nella zona di tale immobile, la corrispondenza è stata recapitata all'indirizzo dell'immobile, i figli sono iscritti a scuola nei pressi dell'immobile, iscrizione a circoli, palestre o biblioteche; non tutti questi elementi devono necessariamente essere presenti, ma certo più se ne portano a sostegno, più facilmente si potrà ottenere ragione. L'aspetto centrale risulta essere quello legato al termine per la proposizione dell'istanza di rimborso: i contribuenti hanno diritto ad ottenere la restituzione delle imposte indebitamente versate nei 5 anni precedenti la data di presentazione dell'istanza al comune (quindi, se l'istanza fosse presentata prima del 16 dicembre 2022, sarebbe possibile ottenere la restituzione di quanto versato a partire dalla rata di saldo 2017).

Con riferimento alle annualità per le quali il contribuente abbia subito una contestazione (ossia non aveva versato l'imposta ed è quindi stato raggiunto da un avviso di accertamento) occorrerà distinguere:

- per gli atti che sono divenuti definitivi (per atti non impugnati ovvero per pronunce sfavorevoli passate in giudicato) non vi sarà possibilità di sgravio per contribuente;
- per gli atti non ancora definitivi perché il giudizio risulta pendente sarà possibile richiedere al giudice la vittoria della lite a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale che ha modificato alla radice la disposizione, ovvero si potrà chiedere la cessazione della materia del contendere se il comune, nel frattempo, dovesse aver proceduto all'annullamento dell'atto in autotutela). Per tali contenziosi, vista l'interpretazione altalenante della disposizione, pare logico sarà comunque disposta la compensazione delle spese di giudizio.

SEMPLIFICATA LA COMUNICAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO

Comunicazione degli aiuti di Stato ricevuti

Entro il prossimo 30 novembre 2022 andrà presentata la dichiarazione del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

Si tratta di un'autodichiarazione, da spedirsi in via telematica, rilasciata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, necessaria ad attestare che l'importo complessivo degli aiuti ricevuti non superi i limiti imposti dalle sezioni:

- 3.1 "Aiuti di importo limitato"; e
- 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti";

della Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione Europea relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Termine di presentazione	Entro il 30 novembre 2022 utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 27 aprile 2022 (ovvero provvedimento del 25 ottobre 2022 come si dirà in seguito)
Metodologia di presentazione	In via telematica, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate o mediante Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato

Semplificazione della Comunicazione

Con un recente provvedimento datato 25 ottobre 2022 l'Agenzia ha approvato una modalità semplificata di compilazione del modello già citato.

Al fine di ottemperare all'obbligo di comunicazione a far data dallo scorso 27 ottobre 2022 si potrà scegliere di utilizzare il nuovo modello messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

In sostanza la semplificazione permette, barrando la nuova casella "ES", di:

- dichiarare di non aver superato il massimale di aiuti previsto per la sezione 3.1 del *temporary framework*;
- non compilare il quadro A;
- non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti ricevuti.



In caso di compilazione della casella "ES" occorrerà al contempo compilare il prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS presente nel modello Redditi 2022.

Nel caso in cui il modello Redditi fosse già stato inviato senza indicazione degli aiuti di Stato occorrerà presentare la comunicazione con il quadro A compilato ovvero presentarla in via semplificata corredata da integrativa del modello Redditi.

Modello redditi già inviato compilazione aiuti di stato senza campo	Soluzione 1
	Presentazione autodichiarazione con quadro A compilato
	Soluzione 2
	Presentazione autodichiarazione in via semplificata corredata da integrativa del modello Redditi

Anomalia sugli aiuti di Stato

Con il Provvedimento del 18 ottobre 2022, l'Agenzia delle entrate ha rese note le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri Rna, Sian e Sipa degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* indicati nelle dichiarazioni del periodo di imposta 2018.

Le comunicazioni di compliance che l'Agenzia delle entrate fornirà al contribuente permetteranno al medesimo di comunicare all'Amministrazione finanziaria fatti da questa non conosciuti ovvero provvedere alla regolarizzazione con sanzioni ridotte.

Conseguentemente nel caso in cui l'anomalia dovesse riguardare la errata compilazione della dichiarazione questa potrà essere integrata, diversamente in caso di beneficio di aiuti non spettanti gli stessi dovranno essere restituiti con versamento in F24.

Errata compilazione della dichiarazione	Presentazione integrativa
Beneficio di aiuti non spettanti	Riversamento degli aiuti ricevuti

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI: LA CORSA VERSO LA SCADENZA DI FINE ANNO

I contribuenti che effettuano investimenti in beni strumentali, tanto materiali quanto immateriali, ottengono un credito d'imposta proporzionale all'investimento effettuato; tale beneficio è più consistente per i beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0), mentre risulta ridotto per i beni ordinari.

Le misure del vantaggio sono variabili anche nel tempo e, salvo proroghe o potenziamenti che potranno essere introdotti dal governo, le misure si ridurranno significativamente alla fine del 2022.

Vista la riduzione delle misure del credito d'imposta, le imprese che intendono effettuare acquisti agevolati hanno la convenienza ad accelerare tali valutazioni in prospettiva della chiusura dell'anno, per procedere all'acquisto del bene o quantomeno alla prenotazione, ossia l'ordine con pagamento dell'acconto pari al 20% (soluzione quest'ultima che consente di "bloccare" il beneficio sulla base delle regole attuali).

Occorrerà ovviamente tenere monitorare le decisioni del Governo in merito a possibili potenziamenti del bonus, in relazione ai quali lo studio informerà tempestivamente la clientela.

Il credito d'imposta 4.0

Il credito d'imposta per i beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti immateriali 4.0, ossia *software* e sistemi per l'automazione aziendale), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 50% della spesa.

Il credito d'imposta spetterà anche per gli investimenti realizzati sino al 31 dicembre 2025 (ovvero consegna fino al 30 giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura dell'agevolazione sarà minore.

Immateriali 4.0			
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024 con prenotazione 31 dicembre 2023)	Investimenti 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025 con prenotazione 31 dicembre 2024)	Investimenti 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
50% Max 1 milione	20% Max 1 milione	15% Max 1 milione	10% Max 1 milione

Analogamente interessa anche il credito d'imposta per gli investimenti in **beni materiali 4.0**, inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di prenotazione, spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali:

- 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione presentano misure inferiori, pari al 20%-10%-5% in relazione alle richiamate fasce di spesa. Per gli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica il tetto sarà pari ad 50 milioni di euro, con credito pari al 5%.

Materiali 4.0	
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
40% (fino 2,5 milioni) 20% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)	20% (fino 2,5 milioni) 10% (2,5-10 milioni) 5% (10-20 milioni) 5% (10-50 milioni per investimenti PNRR)

Il credito d'imposta "altri investimenti"

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni diversi da quelli 4.0 (i cosiddetti beni "ordinari"), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 6% dell'investimento.

A differenza dei beni 4.0, in relazione ai quali come detto il bonus spetta anche per i prossimi anni, seppure con misure inferiori, dal 2023 non sarà previsto il riconoscimento del credito d'imposta sui beni ordinari

Ordinari	
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti dal 2023
6%	zero

NON VANNO TASSATI I SUSSIDI CONCESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS, D.L. 137/2020

L'articolo 10-bis, D.L. 137/2020 ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione e lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito con la **risposta a interpello n. 516/E/2022** che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022 (data di conclusione dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario), non assumono rilevanza fiscale.

La risposta a interpello n. 516/E/2022

Con l'interpello in commento l'istante (un ente pubblico) ha approvato con una delibera la concessione di sussidi straordinari a favore di imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti. Viene richiesto all'Agenzia delle entrate un parere riguardante il trattamento fiscale dei sussidi concessi ai sensi della delibera emanata dall'ente pubblico. La disciplina dei sussidi in esame è coerente con le disposizioni unionali in tema di aiuti di stato.

Il Legislatore ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura erogati da chiunque e indipendentemente dalla modalità di fruizione a seguito dell'emergenza epidemiologica la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità di aiuto economico per contrastare gli effetti negativi da Covid-19.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i sussidi erogati anche successivamente al 31 marzo 2022 che rispettino i requisiti di cui all'articolo 10-bis, D.L. 137/2020:

- non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

IL REGIME IVA DELLO "SPLIT PAYMENT"

Con la Legge Finanziaria per l'anno 2015 (L. 190/2014) il Legislatore – con l'intento di arginare il fenomeno della c.d. "evasione da riscossione" in ambito Iva - ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (più comunemente definito "split payment") inserendo un nuovo articolo 17-ter all'interno del D.P.R. 633/1972.

La normativa ha subito nel tempo diverse modifiche, una prima a opera del D.L. 50/2017 e, in seguito, con il D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Ripercorriamo nella scheda che segue la procedura di emissione delle fatture in scissione dei pagamenti.

Introduzione

Il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d'imposta), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Ne consegue che con il meccanismo della scissione dei pagamenti non è più il fornitore a versare l'Iva all'Erario ma obbligata è la stessa pubblica amministrazione.

A chi si applica

Ai sensi dell'articolo 17-ter del Decreto Iva lo *split payment* si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle Amministrazioni Pubbliche definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e presenti nell'elenco "Ipa" consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it;
- di enti, fondazioni e società di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo (articolo 5-ter, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015).

Il meccanismo dello *split payment* è soggetto ad autorizzazione comunitaria e oggi, a seguito di intervenuta proroga, risulta in scadenza al prossimo 30 giugno 2023.

Attuale termine di utilizzo dello <i>split payment</i>
--

30 giugno 2023

Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono appositamente aggiornati e pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla pubblica amministrazione o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture *ex* articolo 17-ter.

Recentemente sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l'anno 2023, oggi visionabili sul sito *internet* del Dipartimento delle Finanze e che sono riepilogati nelle seguenti categorie:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Segnalazione degli errori negli elenchi

Tranne le società quotate, i soggetti interessati possono segnalare al Dipartimento delle Finanze mancate o errate inclusioni nei richiamati elenchi utilizzando un apposito modulo e fornendo idonea documentazione a supporto dell'istanza presentata (obbligo allegare visura camerale).

Soggetti esclusi dal regime

Sono esclusi dal meccanismo dello *split payment* i seguenti fornitori:

- i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture;
- i professionisti che applicano ritenuta d'acconto;
- tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell'inversione contabile o *reverse charge*.

Fatturazione e *split payment*

Nel caso di emissione di fattura con il meccanismo dello *split payment* si dovranno seguire i seguenti passaggi:

1. emissione della fattura da parte del fornitore con indicazione dell'Iva non addebitata e indicazione di apposita dicitura per operazione in scissione dei pagamenti;

Operazione soggetta a <i>split payment</i> con Iva non incassata dal cedente/prestatore ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972
--

2. il fornitore incassa il corrispettivo della cessione (o prestazione) senza Iva;
3. il committente effettua il versamento dell'imposta all'Erario;

si riporta un esempio di fattura in *split payment*:

Alfa Srl
 Vian.....
 65100 Pescara
 PI e CF - - Registro Imprese di Pescara n.....

Spett.le Comune di Pescara
 Settore.....
 Via..... n....
 65100 - Pescara

Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Aliquota IVA	Importo
pz	Risme di carta per fotocopiatrice A4	250	2,00	22%	500,00
Imponibile 22%		500,00	Totale imponibile		500,00
IVA 22%		110,00	Totale IVA		110,00
Totale fattura					610,00
Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972					

Come accade per tutte le fatture attive anche quelle emesse con applicazione del meccanismo della scissione di pagamenti devono essere registrate nel registro Iva vendite.

Tuttavia, l'Iva che in fattura risulta essere solo esposta, non viene considerata in sede di liquidazione Iva in quanto la P.A. versa al fornitore il solo imponibile mentre l'Iva viene versata direttamente all'Erario.

Esempio di liquidazione con operazioni in *split payment*

La ditta Gamma Srl ha effettuato nel corso del mese cessioni di beni per 300.000, la relativa Iva a debito risulta essere pari a 66.000 euro di cui 600 euro per operazioni assoggettate a *split payment*. L'Iva sugli acquisti del medesimo periodo risulta essere invece pari a 22.000 euro. Liquidazione Iva del periodo sarà la seguente:

Iva su vendite	66.000 – 600 = 65.400
Iva su acquisti	22.000
Iva da versare	65.400 – 22.000 = 43.400

Aspetti contabili

Per registrare le fatture emesse in *split payment* si possono utilizzare due diverse metodologie.

La prima prevede la registrazione della fattura di vendita utilizzando, al posto del conto Iva c/vendite, un conto apposito che individui l'Iva figurativa da scissione dei pagamenti, per esempio il conto Iva c/vendite in *split payment*.

Riprendendo l'esempio della fattura emessa avremo:

Crediti vs clienti	a Diversi	610	
	a Merci c/vendite		500
	a Iva c/vendite in <i>split payment</i>		110

Successivamente viene effettuata una seconda registrazione che storna il conto Iva c/vendite in *split payment* e riduce in avere il credito nei confronti del cliente:

Iva c/vendite in <i>split payment</i>	a Crediti vs clienti		110
---------------------------------------	----------------------	--	-----

Quando il cliente pagherà la fattura, l'incasso verrà rilevato al netto dell'imposta:

Banca c/c	a Crediti vs clienti		500
-----------	----------------------	--	-----

La registrazione contabile può anche essere unica (secondo metodo) e in tal caso si potrà eseguire un'unica scrittura nella quale il cliente viene movimentato in dare già al netto dell'Iva e il conto Iva c/vendite in *split payment* viene movimentato per lo stesso importo sia in dare che in avere:

Crediti vs clienti	a Diversi	500	
Iva c/vendite in <i>split payment</i>		110	

	a	Merci c/vendite	500
	a	Iva c/vendite in <i>split payment</i>	110

La rilevazione dell'incasso sarà sempre per il totale fattura al netto dell'imposta:

Banca c/c	a	Crediti vs clienti	500
-----------	---	--------------------	-----

Emissione della fattura elettronica in *split payment*

Il processo di emissione della fattura in scissione dei pagamenti in formato elettronico prevede che:

- si compili la fattura inserendo il valore "S" nel campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato "EsigibilitaIVA";
- si riporti la dicitura: Operazione soggetta a *split payment* ai sensi dell'ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
- si apponga la firma digitale sulla fattura;
- si invii la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI).

Aspetto sanzionatorio

Secondo la circolare n. 27/2017 dell'Agenzia delle entrate, nel caso di errata applicazione dello *split payment* si rendono applicabili al cedente/prestatore le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

Sempre secondo la citata circolare in caso di necessaria correzione di errori occorrerà emettere una nota di variazione ex articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 oltre a rimettere la fattura corretta.

Al contrario l'omesso o ritardato versamento all'Erario, per conto del fornitore, dell'Iva da parte della pubblica amministrazione e società, nel regime di *split payment*, prevede una sanzione pari al 30% dell'imposta omessa o ritardata.

TABACCAI ESENTI DALL'OBBLIGO POS

Con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle Accise, delle dogane e dei monopoli datato 22 ottobre 2022 è stato deciso che i rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti all'obbligo di accettare il pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita di generi di monopolio, valori postali e bollati.

Restano fuori quindi tutti gli altri prodotti venduti dai tabaccai che non rientrano in queste categorie, che potranno ancora essere acquistati tramite pagamento elettronico.

Prodotti non soggetti a pagamenti tracciati	Generi di monopolio, valori postali e bollati
Prodotti soggetti a pagamenti tracciati	Altri beni ceduti dai rivenditori di generi di monopolio

Ratio della esclusione è contenuta nello stesso provvedimento laddove il direttore chiarisce come l'aggio percepito in relazione a generi di monopolio, valori postali e valori bollati verrebbe parzialmente intaccato dalle commissioni bancarie dovute per l'utilizzo delle forme di pagamento elettronico, considerando che il costo della transazione elettronica non può essere spostato sull'acquirente e il regime di prezzo è determinato per legge o da apposite Convezioni.

La seconda motivazione attiene invece al diverso approccio in merito alla tracciabilità dei prodotti di monopolio. Nel settore dei tabacchi, infatti, esiste già da sé, senza necessità di tracciamento dei pagamenti, un flusso di tracciabilità che permette di controllare la corretta fonte dei prodotti e il corretto versamento del dovuto all'Erario.

Facoltà e non obbligo

- ➔ Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate non comporta l'impossibilità per il tabaccaio di ricevere il pagamento con mezzi tracciati ma la possibilità per lo stesso di rifiutare il pagamento se non effettuato in contanti senza che questo veda l'applicazione di sanzioni a suo carico.

In merito alle sanzioni, considerando che il D.L. 36/2022 (PNRR2) ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti nella misura di 30 euro per ogni mancata accettazione di pagamento senza possibilità di pagamento in misura ridotta (**umentata del 4%** del valore della transazione negata), tale sanzione avrebbe dovuto trovare applicazione anche per i commercianti di prodotto di monopolio.

Non è pertanto chiaro allo stato attuale cosa possa accadere per i soggetti che dal 30 giugno 2022 alla data del provvedimento avessero ricevuto l'irrogazione di una sanzione.

Va ricordato infine che in mancanza di accettazione di pagamento tramite Pos per l'acquisto dei prodotti venduti dai tabaccai non oggetto di monopolio, il tabaccaio è comunque esentato dal tracciare gli stessi nel caso di oggettiva impossibilità tecnica, ovvero quando l'esercente sia in grado di dimostrare un momentaneo malfunzionamento del Pos, tuttavia al verificarsi di tale ipotesi i clienti che si vedono negata una transazione con carta, possono segnalare l'esercente all'Agenzia delle entrate in modo che questa possa provvedere a effettuare adeguati controlli.

ALTRE NOVITA' NORMATIVE ED INTERPRETATIVE

BONUS FIERE

Con Decreto Direttoriale del 7 ottobre sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del *bonus* fiere. Gli iscritti negli elenchi hanno tempo fino al prossimo 30 novembre 2022 alle ore 17.00 per inviare la domanda seguendo le istruzioni contenute nel Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2022.

(Decreto direttoriale del 18 ottobre 2022)

ALIQUTA IVA PRESTAZIONI ACCESSORIE

Secondo la risposta a interpello n. 520 pubblicata il 19 ottobre 2022, l'aliquota Iva della prestazione principale si applica a quella accessoria solo quando tra le due prestazioni esiste il nesso di dipendenza funzionale.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 520 del 19 ottobre 2022)

INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO

Con provvedimento dell'11 ottobre 2022, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le domande per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili deve essere inviata, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato nell'area riservata del sito dell'Agenzia stessa, dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.

(Agenzia delle entrate, provvedimento dell'11 ottobre 2022)

REGIME DEL MARGINE E REGIME OSS

L'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 497 dell'11 ottobre 2022 ha specificato che a seguito di registrazione al sistema OSS il contribuente, assoggettato al regime del margine, ha comunque l'obbligo di presentare l'apposita dichiarazione anche in mancanza di operazioni.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 497 dell'11 ottobre 2022)

DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE SPESE PER MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022, è intervenuta sul tema della deducibilità fiscale delle spese per migliorie su beni di terzi affermando che le spese in esame devono essere distribuite, al massimo, per tutta la durata della locazione, senza tenere conto del rinnovo, dato che, secondo i principi contabili, il valore residuo di un onere pluriennale deve essere sempre pari a zero.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022)

INCOMPATIBILITÀ DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ DI CAPITALI

Assonime ha pubblicato il documento note e studi n. 7/2022, "*Sulla compatibilità della carica di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società. Riflessi fiscali del tema*".

(Assonime, note e studi n. 7/2022)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 settembre 2022 con le modalità attuative per la presentazione della domanda di accesso al contributo a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi Ucraina. Le istanze per la richiesta del contributo per piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina potranno essere presentate a far data dal 10 novembre.

(Ministero dello sviluppo economico, Decreto del 9 settembre 2022)

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2022

Di seguito si evidenziano i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16 novembre	<p>Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al terzo trimestre 2022 per i contribuenti Iva trimestrali.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inail Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2021 e la quota di acconto del 2022.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise – Versamento imposta</p>
------------------------	---

	<p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al terzo trimestre 2022.</p>
21 novembre	<p>Enasarco: versamento contributi Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2022.</p>
25 novembre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
30 novembre	<p>Secondo acconto imposte e contributi periodo di imposta 2022 Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2022 per tutti i soggetti titolari di partita Iva.</p> <p>Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva (3° trim. 2022) Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al terzo trimestre 2022, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.</p> <p>Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2021 Scade oggi il termine per effettuare l'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2021.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.</p> <p>Rottamazione-ter e Saldo e stralcio Per i soggetti in regola con i versamenti, ultimo giorno utile per il versamento delle rate la cui scadenza originaria è fissata nell'anno 2022.</p> <p>Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2022 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. Scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre se di importo non superiore a euro 250 per singolo trimestre.</p> <p>Dichiarazione rispetto limiti UE aiuti di Stato Scade oggi il termine l'invio telematico della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei soggetti che hanno beneficiato di aiuti di cui all'articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021.</p>
15 dicembre	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p>

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini